



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 1/2016

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITA' DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLO 30-TER E AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-TER DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 – CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SULLA VALUTAZIONE INTERNA DEI RISCHI E DELLA SOLVIBILITA'.

Commentatore

Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita

Articolo

Comma

Osservazioni e proposte

12

Si chiede di confermare che i richiami al "gruppo" devono essere intesi come riferiti alla definizione di cui all'articolo 1 lettera r-bis del CAP, comprensiva quindi delle società partecipate e di quelle soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del CAP.

Si segnala inoltre un refuso nella numerazione dei comma e nel comma 3 il riferimento al "gruppo assicurativo".

12

3

Si chiede di confermare che le Imprese che si sono già avvalse della facoltà di trasmettere ad IVASS una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio **unica per tutto il gruppo**, ai sensi della sezione 2 punto 30 della lettera al mercato IVASS del 15 aprile 2014, non debbano nuovamente comunicare tale intenzione all'Autorità secondo quanto espressamente indicato al comma 3.